



Prot. 442
Circolare 5-2019
Como, 3 aprile 2019

Agli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. n. 267/2000 – incompatibilità tra il ruolo di amministratore pubblico e l'esercizio dell'attività professionale

Egregi Colleghi,

a seguito di diverse richieste di chiarimento da parte di colleghi in merito alla possibilità di assumere ruoli nell'Amministrazione pubblica ed esercitare attività professionale nel territorio amministrato, si riporta il comma 3 dell'art. 78 del D.lgs. n. 267/2000:

Art. 78. Doveri e condizione giuridica

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

La portata e gli effetti della norma sulla nostra professione devono essere attentamente valutati, anche alla luce delle interpretazioni fornite dal Ministero dell'Interno (parere Class. n. 15900/TU/00/78 del 23/01/2009), della giurisprudenza e dei pareri resi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Occorre infatti precisare che la norma citata non ha carattere assoluto (non pone cioè una incompatibilità assoluta tra carica pubblica ed esercizio della professione tecnica), ma relativo, disciplinando l'attività professionale privata dei titolari dell'ufficio pubblico di assessore nell'ambito del territorio da essi amministrato e sancendo il divieto, per questi ultimi, di operare come professionisti per conto di chiunque intenda realizzare opere edilizia entro il medesimo territorio.

Pertanto, correttamente inteso, il divieto non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale in quanto tale, ma l'assunzione di incarichi professionali e di pratiche attinenti l'urbanistica o l'edilizia, che siano localizzate nel territorio del Comune in cui viene assunta la carica pubblica di assessore.

La finalità perseguita dalla norma impone tuttavia, secondo l'ANAC, di considerare tanto i casi in cui il rischio di interferenza sia attuale (conflitto di interessi concreto), quanto i casi in cui il rischio sia solo potenziale (conflitto di interessi potenziale) e dunque tanto i casi in cui sia stata posta in essere una prestazione professionale, quanto i casi in cui questa non si sia estrinsecata concretamente nella presentazione di una pratica, ma sia potenzialmente in grado di minare le condizioni di imparzialità richieste nell'esercizio del ruolo di amministratore.

Per completezza si precisa che sull'argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina, ma rappresenta esclusivamente un limite all'esercizio dell'attività professionale.

Non rileva, inoltre, che la sede dell'attività professionale dell'iscritto sia all'interno o al di fuori del territorio comunale; rileva invece che le pratiche edilizie presentate all'ufficio tecnico riguardino il territorio in cui l'amministratore esercita il proprio mandato.

In conclusione, l'assunzione dell'incarico di assessore di una Giunta Comunale è consentita all'iscritto con il contestuale divieto di svolgere attività professionale relativamente a pratiche edilizie e urbanistiche localizzate nel territorio del Comune in cui la carica pubblica viene assunta.

Il divieto riguarda non solo il professionista che assume la carica di assessore, ma si estende a tutti i colleghi che prestano attività associata nello studio o nella società di ingegneria, i quali non potranno gestire pratiche edilizie e urbanistiche nel territorio del Comune in cui il collega è assessore.


La violazione del divieto, oltre a comportare l'illegittimità degli atti assunti in qualità di assessore, come sottolineato da ANAC, può avere rilievo sul piano penale, potendosi configurare il reato di abuso d'ufficio, e ha rilevanza, per quanto riguarda questo Ordine, sotto il profilo deontologico e disciplinare.

Relativamente alla carica di consigliere nei Consigli Comunali, è possibile assumere incarichi nel territorio, salvo verificare di volta in volta che non sussistano incompatibilità tra l'attività professionale e le espressioni di voto nelle deliberazioni portate all'approvazione del Consiglio. Qualora si verifichi tale situazione, l'iscritto che riveste la carica di consigliere ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla votazione.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

Ing. Cristiano Pusterla



IL PRESIDENTE

Ing. Mauro Volontè

